

Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva;

esaminati gli atti;

ritenuto che, come eccepito dalla difesa dell'attrice, il deposito, da parte della s.a.s., delle memorie ex artt. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c. è tardivo, perché interveniva, rispettivamente, in data 14.11.15 e 7.12.15, laddove i termini concessi da questo Giudice venivano a scadere, rispettivamente, il 13.11.15 ed 3.12.15;

ritenuto che il tardivo deposito delle memorie di cui si è detto, precluda l'utilizzabilità della documentazione ad esse allegate e che tanto, specie in relazione ai decreti ministeriali, non consenta di disporre l'invocato accertamento contabile;

ritenuto che le prove orali articolate da Tizio in comparsa di costituzione siano inammissibili, vertendo su circostanze da provare *per tabulas*;

ritenuto che l'istanza di nomina di un CTU, formulata da Tizio, vada disattesa, perché, nella specie, la parte si è limitata ad una deduzione generica in relazione al quantum, onde l'eventuale accertamento contabile finirebbe con il rivestire un non consentito carattere esplorativo;

ritenuto che anche l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dal garante, sia inammissibile siccome genericamente formulata;

ritenuta la causa matura per la decisione;

P.Q.M.

Disattende le istanze istruttorie delle parti e rinvia per precisazione conclusioni all'udienza del 16.5.2017, ore 09.00.

Si comunichi alle parti.

Napoli, 27/01/2016.

Il Giudice
(dott. Massimiliano Sacchi)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*